

Codice del Consumo
Decreto legislativo n. 206 del 6
settembre 2005

TITOLO I *“Sicurezza dei prodotti”*
da articolo 102 ad articolo 113

FINALITA'

Assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

La tutela della salute è uno dei diritti fondamentali

Garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri

(Le disposizioni relative alla sicurezza dei prodotti non si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002).

ART. 8

(Ambito di applicazione)

“Sono esclusi dall'applicazione i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento”.

Non si può interpretare a discapito della sicurezza, il Codice del consumo si applica anche ai giocattoli per tutti gli aspetti non normati, atti ad assicurare un migliore controllo

Perché si applica anche ai giocattoli

- Il sistema RAPEX, che riguarda con maggior frequenza i giocattoli, è previsto dall'articolo 110 del Codice del Consumo
- Art. 113 “Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.”

Disposizioni comuni alle due norme

Etichette

Art. 6 contenuto minimo delle informazioni, art 7 modalità di indicazione, Articolo 9 Indicazioni in lingua italiana:

Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.

Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.

Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

ART 11 divieto di commercializzazione

- È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9

ART. 103 (*Definizioni*)

produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità..... il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto

ART. 104 (*Obblighi del produttore*)

- Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell'articolo 107.

Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell'autorità competente.

ART. 112 (*Sanzioni*)

- 1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
- 2) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

ART. 106 (*Procedure di consultazione e coordinamento*)

- 1) I Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo operante in via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.

ART. 107(*Controlli*)

Affidata la competenza di controllo al Ministero della Salute

- Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri

ART. 107(*Controlli*)

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra l'altro le misure seguenti:

a) per qualsiasi prodotto:

- 1) disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
- 2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;

ART. 107(*Controlli*)

- 3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

ART. 107(*Controlli*)

- b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:
 - 1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile;
 - 2) sottoporre l'immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro;

ART. 107(*Controlli*)

c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti:

1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;

ART. 107(*Controlli*)

d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:

- 1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporre la fornitura o di esporlo;
- 2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica;

ART. 107(*Controlli*)

- e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
- 1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto;

ART. 107(*Controlli*)

f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente:

1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati.

I costi relativi sono posti a carico del produttore e,ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;

ART. 107(*Controlli*)

2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune.

I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori.

ART. 108 (*Disposizioni procedurali*)

1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 107, che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.

ART. 108 (*Disposizioni procedurali*)

2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumità, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorità competente osservazioni scritte e documenti.

ART. 108 (*Disposizioni procedurali*)

3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.

ART. 110 (*Notificazione e scambio di informazioni*)

- Invio di reazione alla notifica o di nuova notifica alla Commissione di competenza dell'Amministrazione centrale
- Indispensabili i dati relativi al codice del prodotto, dell'importatore, le fotografie, assai gradito il riferimento del produttore anche extra UE.

ART. 110

7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, (si intende di un prodotto notificato dal sistema di allerta europeo) a meno che la decisione non disponga diversamente.

ART 105

In assenza di norme ... la sicurezza del prodotto è valutata in base alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.